

REGOLAMENTO DEL “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”

(adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 07.11.2001)

ART. 1

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto “alla formazione del giovane cittadino” e allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, nonché di favorire una idonea crescita civico – culturale degli stessi, è istituito, in attuazione dell'art. 36 dello Statuto del Comune di Porto San Giorgio, il Consiglio Comunale dei ragazzi di Porto San Giorgio.

ART. 2

Il Consiglio Comunale dei ragazzi svolge le proprie funzioni, nell'ambito delle direttive e delle disposizioni impartite dagli Organi Scolastici, in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

ART. 3

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF e altri settori di interesse cittadino. Le proposte e i pareri adottati, quantunque non vincolanti per il Comune di Porto San Giorgio, dovranno comunque essere portati all'esame dei competenti Organi comunali.

ART. 4

Le decisioni prese dal Consiglio comunale dei ragazzi sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate dal un Funzionario del Comune, che assiste alla seduta con funzioni di segretario e sottoposte all'Ufficio di Segreteria del Comune di Porto San Giorgio per il tramite dell'Ufficio Protocollo, che ne curerà la trasmissione agli Organi comunali competenti i quali, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno formulare risposta scritta circa la questione o l'istanza espressi ed illustrare le azioni ed attività che si intendono porre in essere.

ART. 5

Il Consiglio Comunale dei ragazzi, con apposito atto deliberativo, potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Porto San Giorgio un preciso argomento per la relativa discussione.

ART. 6

Ai lavori del Consiglio Comunale dei ragazzi sarà data la massima pubblicità, con modalità identiche a quelle seguite per il Consiglio Comunale cittadino. Le sedute si terranno nell'aula consiliare del Comune e saranno pubbliche.

ART. 7

Possono essere eletti Sindaco e Consiglieri del Consiglio Comunale dei ragazzi gli studenti della Scuola Media Nardi. Il corpo elettorale è costituito da tutti gli studenti della Scuola Media Nardi.

ART. 8

Il Consiglio Comunale dei ragazzi è costituito da n. 20 Consiglieri, oltre al Sindaco che ne fa parte di diritto.

I Consiglieri sono così individuati:

n. 12 Consiglieri eletti tra gli studenti della Scuola Media Nardi del plesso Nord;

n. 8 Consiglieri eletti tra gli studenti della Scuola Media Nardi del plesso Sud.

Il Sindaco sarà eletto da tutti gli studenti dei diversi plessi scolastici.

Il Consiglio comunale dei ragazzi rimane in carica per un anno scolastico.

ART. 9

1. Il corpo elettorale avrà cura di garantire, al momento di presentazione delle candidature, le pari opportunità tra ragazzi e ragazze.

2. Analogamente, il Sindaco dei ragazzi, nel nominare gli assessori, deve garantire le medesime condizioni.

ART. 10

Le elezioni si svolgono secondo le direttive ed istruzioni degli Organi scolastici e, salva diversa determinazione dei medesimi Organi, nei seguenti tempi e modalità:

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno vengono presentate le candidature a Sindaco ed a Consigliere comunale presso la presidenza della Scuola; **le candidature a Consigliere Comunale possono presentarsi con liste di 20 alunni di ciascun plesso sottoscritte da 40 studenti della scuola; anche le candidature a Sindaco debbono essere sostenute da 40 alunni dell'Istituto.**
2. entro il 5 novembre il Preside forma le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere comunale, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e della classe di appartenenza.
3. **il 6 novembre inizia la campagna elettorale che verrà espletata secondo il regolamento d'istituto per presentare il programma attinente le materie di competenza elencate nell'art. 3.**
4. le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico l'ultimo sabato del mese di novembre e in caso di ballottaggio per l'elezione del Sindaco il sabato successivo e potranno essere costituiti più seggi elettorali;
5. gli elettori riceveranno due schede – una per l'elezione diretta del Sindaco e l'altra per l'elezione a Consigliere comunale – sulle quali saranno riportate le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere comunale; gli studenti potranno esprimere una sola preferenza apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominato prescelto. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
6. Il Presidente, il Segretario di seggio e gli scrutatori (4 per ogni seggio) verranno sorteggiati tra gli studenti non candidati.
7. le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente alla chiusura dei seggi. Sarà eletto Sindaco dei ragazzi il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. (il 50% più uno dei votanti). Nell'eventualità che nessuno dei candidati a Sindaco abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti il sabato successivo si procederà al ballottaggio tra i primi due candidati che nella prima tornata elettorale hanno riportato il maggior numero dei voti. A parità di voti partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Sono eletti Consiglieri comunali i primi 12 candidati del plesso nord e i primi 8 del plesso sud, come risultanti dal computo delle preferenze riportate; in caso di parità di preferenze riportate risulterà eletto il candidato più anziano;
8. il lunedì successivo l'ultimazione dello scrutinio, i verbali dei risultati dello scrutinio, con le liste e le relative preferenze, sono consegnati, a cura del Preside, all'Ufficio Segreteria del Comune di Porto San Giorgio.
9. Il Sindaco del Comune di Porto San Giorgio pubblica e proclama eletti entro 7 giorni dal ricevimento dei risultati definitivi, il Sindaco e i 20 Consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi;
10. Entro il mese di dicembre, su convocazione del Sindaco di Porto San Giorgio, si svolgerà la prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi.
11. eventuali ricorsi avverso i risultati degli scrutini dovranno essere presentati sottoscritti da almeno n. 10 studenti al Preside della Scuola Media Nardi entro 48 ore dall'ultimazione delle operazioni di scrutinio, il quale provvederà senza ritardo a dirimere ogni eventuale contestazione.

ART. 11

Nella prima riunione del Consiglio comunale dei ragazzi, da tenersi entro 30 giorni dalla definitiva proclamazione degli eletti, il Sindaco eletto comunica e presenta al Consiglio un numero massimo

di assessori pari a sette dallo stesso nominati a integrare la Giunta, scegliendoli in numero di 4 per il plesso Nord e in numero di tre per il plesso Sud della Scuola. I componenti della Giunta non potranno cumulare la carica di Consigliere. Il Consiglio comunale dei ragazzi procederà immediatamente alle eventuali necessarie surroghe, così come in tutti i casi di successive dimissioni rassegnate dai Consiglieri.

ART. 12

Il Sindaco dei ragazzi dovrà illustrare e presentare, nella prima seduta del Consiglio, il programma di lavoro concordato con la Giunta. Il Sindaco dei ragazzi, coadiuvato dalla Giunta, sottopone al Consiglio comunale dei ragazzi le proposte di deliberazione da sottoporre alla discussione e al voto del Consiglio comunale dei ragazzi. Le proposte di deliberazione potranno essere formulate altresì con congiunta richiesta scritta di n. 5 Consiglieri.

ART. 13

Il Consiglio Comunale dei ragazzi non può deliberare se non intervengono almeno sette Consiglieri.

ART. 14

Il Consiglio comunale dei ragazzi sarà presieduto da un Presidente che verrà eletto nella prima riunione tra i Consiglieri appartenenti al plesso della scuola che non ha avuto il Sindaco eletto, così come il Vice – Presidente, eletto immediatamente dopo la nomina del Presidente e che eserciterà le relative funzioni in assenza del Presidente. Alla prima riunione del Consiglio comunale dei ragazzi parteciperà il presidente del Consiglio comunale di Porto San Giorgio con funzioni esclusivamente di primo supporto alla impostazione dei lavori del Consiglio comunale dei ragazzi. Il Presidente del Consiglio del Comune di Porto San Giorgio è peraltro tenuto a fornire ogni supporto successivamente richiestogli, al di fuori dell'ambito consiliare, dal Presidente del Consiglio dei ragazzi.

ART. 15

Nella prima votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale dei ragazzi è richiesto il quorum di n. 11 voti; nel caso non fosse raggiunto il quorum predetto alla prima votazione, si procederà immediatamente ad altra votazione, nella quale risulterà eletto il Consigliere candidato Presidente che abbia conseguito la maggioranza semplice dei votanti. Con le stesse modalità si procederà alla nomina del Vice – Presidente.

ART. 16

Il Presidente del Consiglio comunale dei ragazzi, d'intesa con il Sindaco dei ragazzi e tenuto conto delle proposte sottoposte dai Consiglieri, avrà il compito di predisporre l'ordine del giorno, con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, di convocare il Consiglio, di presiederlo e disciplinarne lo svolgimento. Il Presidente del Consiglio comunale dei ragazzi è tenuto ad inserire all'ordine del giorno del consiglio le proposte dei deliberazione formulategli dal Sindaco e da un numero di Consiglieri pari almeno a n. 5, giusto quanto previsto dall'ultimo periodo del precedente art. 13.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri con un congruo anticipo (almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione).

ART. 17

Nelle sedute del Consiglio comunale dei ragazzi hanno diritto di intervento e di voto i Consiglieri e il Sindaco dei ragazzi. I membri della Giunta hanno solo diritto di intervento, senza diritto di voto. Il termine massimo concesso per i singoli interventi dovrà essere contenuto entro **15** minuti. Le votazioni del Consiglio comunale dei ragazzi avverranno per alzata di mano e la deliberazione si considererà approvata quando abbia conseguito la maggioranza semplice dei votanti. Tra i votanti non vengono computati gli astenuti.

ART. 18

La Giunta eletta si riunirà, **di norma, presso l'Istituto scolastico, secondo le opportunità, per** discutere e proporre gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute consiliari.

Compete al Sindaco convocare e presiedere la Giunta.

ART. 19

Il Consiglio comunale dovrà riunirsi almeno n. 3 volte durante l'anno del suo mandato.

ART. 20

Nel corso del mandato il Consiglio comunale dei ragazzi provvederà alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con i candidati non eletti con il maggior numero di preferenze appartenenti alla medesima lista del consigliere dimissionario.

ART. 21

La scuola disciplinerà, al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra “eletti ed elettori” nell’ambito del rispettivo plesso scolastico.

ART. 22

L’Amministrazione del Comune di Porto San Giorgio e il Presidente del Consiglio comunale del Comune di Porto San Giorgio, si attiveranno, se **necessario** anche attingendo ai capitoli di bilancio di rispettiva pertinenza, per porre in essere tutte quelle iniziative che risultino utili a promuovere il Consiglio comunale dei ragazzi.